



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 18 del 26/02/2019

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Primo provvedimento

Codice CIFRA SGO/SDL/2019/ 20001

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Primo provvedimento

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

Totale: € 3.000,00

Generalità dei creditori: Associazione di Pubblica Assistenza "Mottola Soccorso"

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza TAR LECCE - Sezione Seconda n.32/2018 del 12.01.2018 (reg.ric. 1083/2017)

Importo del debito fuori bilancio: € 3.000,00 per rimborso del 50% del contributo unificato.

Relazione sulla formazione del debito:

Con ricorso in appello la Regione Puglia chiedeva riformarsi la sentenza n.32 del 2018 del Tar Lecce, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Ass.ne nazionale pubbliche assistenze, Comitato Regionale ANPAS e Ass.ne di pubblica assistenza Mottola Soccorso Odv per l'annullamento del bando di gara indetto da ASL TA del 16.08.2017 di affidamento del servizio annuale di trasporto infermi in emergenza e degli atti presupposti; nonché della DGR n° 1171 del 18.07.2017 avente ad oggetto il nuovo assetto del servizio emergenza urgenza 118.

Avverso la statuizione del giudice di primo grado che concludeva per la illegittimità degli atti gravati, la Regione adiva il Consiglio di Stato per ottenere la riforma della sentenza di prime cure, sul presupposto di una erronea interpretazione della direttiva UE 2014/24, del d.lgs. 50/2016 e D.lgs. 117/2017. In seguito, tuttavia, la Regione depositava atto di rinuncia all'appello alla luce della adozione da parte della Giunta della DGR n.1059/2018 che dava attuazione alle norme del Codice del Terzo settore revocando contestualmente la DGR n.1171 del 2017 oggetto del giudizio.

Il Consiglio di Stato, valutato il venir meno dell'interesse sotteso al giudizio di appello, dava atto, con sentenza n.4220/2018 del 10.07.2018, della rinuncia della Regione Puglia, compensando le spese del giudizio.

Con nota del 02.02.2018 l'avv. Michele Di Liddo, difensore dei ricorrenti, chiedeva a titolo di restituzione, la corresponsione del contributo unificato nel giudizio innanzi al Tar, pari ad € 6.000,00.

L'Avvocatura della Regione con missiva del 05.09.2018, al fine di evitare il recupero coattivo, invitava il Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale a versare il predetto importo, ritenendo la compensazione delle spese non ostativa al rimborso del contributo, ai sensi dell'art.13, co.6 bis del DPR n.115/2002, trattandosi di obbligazione ex lege sottratta alla potestà del Giudice.

Con nota del 18.10.2018 la struttura burocratica legale della ASL di Taranto, in ordine al contenzioso in parola, comunicava l'avvio della procedura per la corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di € 3.000,00 pari al 50% dell'importo del C.U. da rifondere in solido con la Regione Puglia.

Per quanto sopra esposto, al fine di ottemperare alla Sentenza del Tar di Lecce, si propone di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo di € 3.000,00 (tremila)

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva per complessivi € 3.000,00:

1. Sentenza TAR Lecce – Sezione Seconda n.32/2018 del 12.01.2018. Liquidazione 50% contributo unificato – importi da liquidare: € 3.000,00, 50% rimborso contributo unificato a favore di ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA “MOTTOLA SOCCORSO” , OdV.

Art. 2

(Norma finanziaria)


“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - *“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”* per € 3.000,00

Art. 3

(Entrata in Vigore)

“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione”


Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale
(Giuseppe LELLA)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Giovanni CAMPOBASSO)


Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Giancarlo RUSCITTI)

Il Presidente
(Michele EMILIANO)

